



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 108/12/CSP

**SEGNALAZIONI DI PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 27 aprile 2012;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 marzo 1993, n. 72, S.O.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali*";

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 24 febbraio 2012 con il quale sono state fissate per le giornate di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali;

VISTA la delibera n. 43/12/CSP del 15 marzo 2012 recante: "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate per i*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

giorni 6 e 7 maggio 2012” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 marzo 2012, S.G. n. 68;

VISTE le note del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lombardia trasmesse in data 20 aprile 2012 (prot. n. 18986 e n. 18990) e 23 aprile 2012 (prot. n. 19230 e n. 19233), recanti le risultanze istruttorie riferite a quattro segnalazioni presentate nei confronti del Comune di Milano da parte del Signor Massimo Girtanner, presidente del Consiglio di zona n. 6 del Comune di Milano, e del Signor Luca Bianchi, componente del Consiglio di zona 8, relative alla pretesa violazione da parte del Comune di Milano dell’art. 9 della legge n. 28/00 in relazione a iniziative di comunicazione istituzionale prive dei requisiti di indispensabilità e impersonalità, e in particolare:

- la diffusione di volantini di pubblicità istituzionale da parte dell’Assessore al traffico del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, recanti il logo del Comune e l’immagine dell’assessore, aventi ad oggetto la campagna di sensibilizzazione per l’uso delle biciclette noleggiate dal Comune stesso, pubblicizzata come BikeMi;
- la consegna da parte della consigliera Signora Rita Barbieri, durante una seduta pubblica, di materiale pubblicitario dell’amministrazione redatto in forma non impersonale e precisamente di due volantini, relativi ad iniziative promosse, l’una, dal Consiglio di zona 6 del Comune Milano dal titolo “Ballata per i fratelli Cervi” e, l’altra, da Agedo Onlus e UNAR, con il patrocinio di detto Consiglio, dal titolo “9 Zone contro l’omofobia”: tale attività di consegna ed affissione risulta in atto alla data del 18 aprile 2012. Sui volantini è riportato il logo del Comune di Milano e il nome del Presidente del Consiglio di Zona e del Presidente della Commissione competente;
- la produzione e distribuzione di un volantino che pubblicizza l’iniziativa del 25 aprile, dal titolo “Il 25 aprile: “La Resistenza” nella residenza”, organizzata dal Consiglio di zona 6 del Comune di Milano in collaborazione con l’Istituto pedagogico della Resistenza e nel quale è riportato il logo del Comune di Milano e il nome del Presidente del Consiglio di Zona e del Presidente della Commissione competente;
- la produzione e distribuzione di due volantini, l’uno dal titolo “Orazione civile per la Resistenza”, promosso dal Consiglio di zona 8 del Comune, e l’altro dal titolo “Quando il gioco non è più gioco!... Sportello di ascolto gratuito”, promosso da detto Consiglio con l’organizzazione affidata all’associazione Othos. In entrambe viene riportato il logo del Comune di Milano e il nome del Presidente del Consiglio di Zona e del Presidente della Commissione competente;

VISTE le note del 18 e 20 aprile 2012 con le quali il Comune di Milano ha trasmesso le proprie controdeduzioni a seguito delle richieste formulate dal competente



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Comitato Regionale per le Comunicazioni, allegando il parere reso sulla questione dall'Avvocatura comunale nel quale si evidenzia quanto segue:

- la disposizione normativa di cui all'articolo 9 della legge 28 del 2000 è applicabile alle Amministrazioni per le quali sono stati convocati i comizi elettorali. Anche la circolare del Ministero dell'Interno del 2009, adottata con riferimento alla legge, richiama la propaganda elettorale e la comunicazione politica;
- la *ratio* della disposizione in questione è quella di non avvantaggiare gli amministratori uscenti, in danno dei candidati;
- tale esigenza non sembra ravvisabile con riferimento al Comune di Milano dove non sono in programma elezioni nel prossimo mese di maggio;
- con particolare riferimento al volantino di pubblicità per l'uso delle biciclette, si precisa che – come è facilmente riscontrabile all'interno del pieghevole in distribuzione - la mappa delle stazioni del Bike Sharing installate a Milano è stata stampata nel mese di gennaio 2012, ancor prima che il Governo decidesse la data delle votazioni; tale mappa viene prodotta dalla società che gestisce il servizio e non dal Comune di Milano;
- pertanto, per le ragioni sopraindicate, non è ravvisabile alcuna violazione di legge;

VISTE le valutazioni svolte dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia come rappresentate nelle richiamate note nelle quali, all'esito dell'attività istruttoria svolta, si rileva quanto segue:

- gli esponenti e il Comune di Milano sono stati invitati a prendere parte alle audizioni fissate allo scopo di addivenire ad un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge: tuttavia, il tentativo non ha dato esiti positivi in quanto il Comune, sulla base del parere reso dall'Avvocatura comunale, ha ritenuto di non prendervi parte. Solo all'audizione convocata per il 18 aprile u.s. era presente il consigliere Massimo Girtanner che ha ribadito la sua posizione;
- in relazione alle argomentazioni difensive svolte dalla Avvocatura comunale, si rileva che la norma contenuta nell'art. 9 della legge n. 28/00, sebbene chiara ed univoca nella sua formulazione, se rapportata ad elezioni di carattere esclusivamente amministrativo locale e non estese a tutti gli enti locali ma solo a una parte, rischia di produrre effetti sproporzionati rispetto alla sua intima *ratio* che è quella di evitare che si costituiscano situazioni di vantaggio dall'amministrazione della cosa pubblica;
- si rende dunque necessario “*un intervento interpretativo autorevole*” che, a modifica dell'indirizzo sin qui seguito, delimiti la portata della disposizione e, a tale scopo, si sottopone all'Autorità il quesito circa la portata applicativa del divieto sancito dall'art. 9 nei termini esposti;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, di disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera tali le attività poste in essere dalle Amministrazioni dello Stato finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che il citato art. 9 della legge n. 28/00, nel sancire il divieto di comunicazione istituzionale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto, non identifica in concreto quali siano le amministrazioni pubbliche soggette al divieto in relazione all'ambito delle consultazioni elettorali di volta in volta interessato;

RILEVATO che le elezioni dei sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali indette per i giorni 6 e 7 maggio 2012 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, sul presupposto della valenza locale di tali consultazioni, l'Autorità, con la delibera n. 43/12/CSP, ha limitato l'ambito di applicazione delle disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28 all'emittenza radiotelevisiva privata e gli editori di giornali quotidiani e periodici negli ambiti locali interessati dal voto;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera n. 256/10/CSP, il divieto di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, della legge n. 28/2000 non trova applicazione durante le competizioni elettorali che interessino meno di un quarto degli elettori su base nazionale, qualora i sondaggi abbiano rilevanza esclusivamente nazionale o siano relativi a bacini territoriali non coinvolti dalle consultazioni;

RILEVATO che, sulla scorta del quadro normativo e regolamentare vigente, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 della legge n. 28/2000, con riferimento alle presenti consultazioni elettorali, trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative stesse, nelle quali non è incluso il comune di Milano;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RAVVISATA, comunque, l'esigenza di assicurare l'imparzialità nella promozione di iniziative di comunicazione da parte degli enti locali territorialmente limititrofi a quelli nei quali si svolgono le consultazioni elettorali, al fine di evitare il determinarsi di situazioni di valenza indirettamente propagandistica;

RITENUTO, per l'effetto, di dover rivolgere un richiamo al Comune di Milano affinché si attenga con particolare rigore, nel periodo elettorale in corso e fino all'espletamento delle operazioni di voto, all'osservanza del principio di imparzialità, in relazione alla promozione di iniziative di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

RICHIAMA

il Comune di Milano ad attenersi con particolare rigore, nel periodo elettorale in corso e fino all'espletamento delle operazioni di voto, all'osservanza del principio di imparzialità in relazione alla promozione di iniziative di comunicazione istituzionale.

Roma, 27 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola